

DETERMINAZIONE

Determinazione n. 8/2013

Prot. n. 16962

Tit. 1.10.21/402

del 18/04/2013

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX E DAHLIA TV

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;



VISTA la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e;

VISTA l’istanza depositata in data 24 febbraio 2011 (titolo n. 1.10.21/402), con la quale il sig. XXXXX, residente nel Comune di XXXXX, ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell’Emilia-Romagna di definire, ex artt. 14 e ss. del. AGCOM 173/07/CONS, la controversia in essere con la società Dahlia TV in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale nel Comune di XXXXX, relativamente al contratto n. 000;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 26450/2011);

VISTI gli ulteriori atti del procedimento;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Con istanza di definizione della controversia il sig. XXXXX deduce quanto segue: di aver stipulato nel 2010 con Dahlia TV (di seguito, Dahlia) un contratto di somministrazione del servizio televisivo (codice tessera n. 000); di aver deciso di stipulare il contratto perché Dahlia trasmetteva le partite del Bologna Calcio; che Dahlia ha cessato di trasmettere tali partite nella stagione sportiva 2010-2011, ossia dal settembre 2010; di aver presentato disdetta e di aver avuto l’assicurazione da Dahlia della restituzione del canone di abbonamento annuale già corrisposto, pari a 109,00 euro, essendo venuta meno la ragione della stipulazione del contratto. Per tali ragioni l’istante domanda la restituzione del canone di abbonamento pagato per l’anno 2010, pari a 109,00 euro.

Dahlia non ha presentato alcuna memoria e non ha eletto il proprio domicilio fax o di posta elettronica, come previsto dall’art. 15, c. 2, del. AGCOM 173/07/CONS, nonostante una richiesta in tal senso inviata da questo Ufficio a mezzo posta raccomandata A/R. La comunicazione di avvio del procedimento è stata comunque inviata e ricevuta a mezzo posta raccomandata A/R.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia in oggetto concerne: a) la sorte di un contratto di somministrazione del servizio televisivo stipulato tra l’istante e Dahlia, a seguito della cessazione nella trasmissione delle partite del Bologna Calcio; b) la mancata risposta al reclamo.





a) La domanda non può essere accolta. Il contratto in oggetto prevedeva che l'operatore fornisse il servizio televisivo, fatto sul quale l'istante non muove alcuna contestazione. La trasmissione delle partite del Bologna Calcio è elemento che attiene ai motivi soggettivi che hanno indotto l'utente alla stipulazione, anziché alla causa del contratto: non risulta infatti che tale elemento sia menzionato nell'oggetto del negozio, né che la mancanza di esso renda la prestazione dell'operatore priva di valore economico. D'altro canto, ai sensi dell'art. 1560 c.c., l'entità della prestazione, ove non determinata, è quella parametrata al normale fabbisogno della parte che ha diritto alla ricezione e in tale criterio non può essere ricompresa la cessazione della trasmissione delle partite di una singola squadra di calcio. In secondo luogo l'utente non ha provato in alcun modo che Dahlia si sia impegnata alla restituzione del canone di abbonamento, scaturendone una precisa obbligazione negoziale.

b) La domanda è fondata nei limiti che seguono. Premesso che ai sensi dell'art. III.1.2. del. AGCOM 529/09/CONS, "nulla osta" alla condanna dell'operatore alla corresponsione di indennizzi non espressamente richiesti dall'istante che pur ha dedotto i relativi fatti, l'utente ha prodotto in copia alcune comunicazioni di posta elettronica inviate al servizio clienti di Dahlia in data 2 agosto 2010, 8 settembre 2010, 21 settembre 2010, 6 ottobre 2010. In tali comunicazioni l'utente chiedeva la restituzione del canone di abbonamento annuale pagato, spiegando le ragioni che coincidono con quelle di cui al capo a). Nessun dubbio pertanto che le comunicazioni siano qualificabili come reclamo, in base a quanto previsto dall'art. 8, del. AGCOM 179/03/CSP. Non risultando risposte fornite dall'operatore, palese è la violazione di quanto previsto dal c. 4 del predetto art. 8. Tale condotta di Dahlia merita la condanna di questi alla corresponsione di un indennizzo a favore dell'istante nella misura di 300,00 euro, somma determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 11 del. AGCOM 73/11/CONS, anche considerando che la mancata partecipazione dell'operatore all'udienza di conciliazione ha sinora escluso la ricezione da parte dell'utente di ogni informazione.

c) In relazione alle spese di procedura, pare equo e proporzionale quantificarle in euro 25,00, anche sulla base di quanto disposto dal punto III, 4.4, del. AGCOM 529/09/CONS, in ragione del mancato svolgimento dell'udienza di discussione e della partecipazione al procedimento da parte dell'istante in proprio.



DETERMINA QUANTO SEGUE

In parziale accoglimento dell'istanza presentata da XXXXX, residente nel Comune di XXXXX, Dahlia TV, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale nel Comune di XXXXX, è tenuta a:

- 1) Corrispondere all'istante la somma di euro 300,00 (trecento/00), a titolo di indennizzo per i motivi di sopra esposti;
- 2) Corrispondere all'istante la somma di euro 25,00 euro (venticinque/00), a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Se le parti lo vorranno, le somme così determinate potranno essere compensate con quanto dovuto dall'istante in relazione alle fatture emesse.

Si rigettano le ulteriori richieste dell'istante.

Le somme corrisposte e/o rimborsate dovranno essere maggiorate nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, come previsto dall'art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS.

Ai sensi dell'art. 19, c. 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, c. 11, d.lgs. 259/2003.

La presente determina è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna – CORECOM, assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009.

Dahlia TV, già Dahlia TV è inoltre tenuta a dare comunicazione a questo Ufficio dell'avvenuto adempimento alla presente determina. La comunicazione dovrà pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della determina stessa.

Ai sensi dell'art. 135, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione





esclusiva.

Ai sensi degli art. 21 e 23 bis l. 1034/1971 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla sua comunicazione.

La Responsabile del Servizio CORECOM
Dott.ssa Primarosa Fini



Viale A. Moro, 44 - 40127 Bologna - tel. 051 527 6372/6377 - fax 051 527 5059
definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it
PEC: corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/corecom